



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 268 DEL 14 marzo 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ecosystems S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di “conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di potabilizzazione arsenico e fluoro nell’a.t.o. 1 lazio nord Viterbo. Conservazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio impiantistico. Verifica, aggiornamento e integrazione del data base delle apparecchiature elettromeccaniche prestazioni accessorie” – S.A. Talete S.p.a. - Importo a base d’asta: euro 6.415.000,00

PREC 57/18/S

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 96078 del 28 luglio 2017 presentata dalla Ecosystems S.r.l., seconda classificata nella gara in oggetto, la quale rappresenta di aver offerto un ribasso del 20% e di aver ottenuto, per l’offerta economica, il punteggio massimo di 20 punti, mentre l’aggiudicatario ATI Suez S.p.a.- Culligan S.p.a. otteneva un punteggio di 17,47 punti a fronte di un ribasso offerto del 6,690% che, sommati al punteggio ottenuto per l’offerta tecnica, attribuivano la prima posizione in graduatoria alla concorrente ATI Suez S.p.a.- Culligan S.p.a.. L’istante ritiene di essere stata lesa a causa della formula illegittimamente adoperata dalla S.A. per l’esame dell’offerta economica e chiede parere all’Anac;

VISTA la memoria della S.A. prot. n. 13787 del 13 febbraio 2018, la quale osserva che nel disciplinare di gara era prevista una formula ufficialmente prevista anche nelle Linee Guida Anac, già impiegata in altre precedenti procedure;

VISTA la memoria dell’aggiudicataria Suez S.p.a., la quale lamenta la tardività dell’istanza, a fronte dell’aggiudicazione definitiva intervenuta in data 28 giugno 2017, e sostiene inoltre la legittimità della formula utilizzata, che rispecchierebbe la ratio alla base della scelta discrezionale della S.A. di attribuire un massimo di 20 punti all’offerta economica e un massimo di 80 punti all’offerta tecnica, pur essendo «ben conscia del fatto che l’Anac, nella relazione AIR alle Linee Guida, ha espresso un giudizio negativo sull’utilizzo delle formule proporzionali inverse come quella utilizzata nella gara de qua»;

VISTO il disciplinare di gara che al punto 16 prevedeva: «All’elemento prezzo dell’offerta (P) è attribuito il punteggio massimo di 20 punti. Con riguardo all’elemento prezzo (P) sarà preso in



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

considerazione il ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta. Al concorrente che offrirà il maggior ribasso saranno attribuiti 20 punti (punteggio massimo), mentre per l'attribuzione dei punteggi alle offerte degli altri concorrenti si applicherà la seguente formula: $P_p = (\text{prezzo minimo} / \text{prezzo offerto}) \times \text{punteggio massimo}$, dove :

- "Pp" è il punteggio assegnato al prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente;
- "Prezzo minimo" è il prezzo complessivo minimo offerto, risultante dal confronto con tutte le offerte economiche presentate;
- "Prezzo offerto" è il prezzo complessivo offerto dal concorrente».

VISTA la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa") par. IV, dove si precisa che «La scelta sull'utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 25 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo».

VISTA la giurisprudenza su casi analoghi (Cons. Stato, 7 giugno 2017, n. 2739), secondo cui «per effetto di tale formula, il potenziale differenziale (di 20 punti) previsto per la valutazione dell'offerta economica è stato ridotto poco più di 3 punti, così vanificandosi in concreto la sostanziale incidenza sul punteggio finale del fattore prezzo. [...] La formula utilizzata è illegittima in quanto ha clamorosamente ridotto, fino a renderla pressochè irrilevante, l'incidenza concreta dell'offerta economica, impedendo, di conseguenza, l'utilizzo dell'intero punteggio previsto per la voce del prezzo». Essa ha poi richiamato il costante orientamento del Consiglio di Stato, in base al quale occorre utilizzare, nell'assegnazione dei punteggi, tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, «al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta».

CONSIDERATO che la questione controversa attiene allo svolgimento della procedura di gara;

RITENUTO che, nel caso di specie, la formula utilizzata è illegittima in quanto disincentiva la competizione sul prezzo e non consente di attribuire l'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- la formula utilizzata è illegittima in quanto disincentiva la competizione sul prezzo e non consente di attribuire l'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 marzo 2018

Il Segretario Maria Esposito